

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

**A6-0429/2008**

7.11.2008

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)  
(COM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))

Commissione giuridica

Relatore: József Szájer

(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	6
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	7
PROCEDURA .....	9



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)**

**(COM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))**

**(Procedura di codecisione – rifusione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0357),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0237/2008),
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>1</sup>,
  - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0429/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

## MOTIVAZIONE

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup> è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006<sup>2</sup>. L'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE modificata ha introdotto la nuova "procedura di regolamentazione con controllo" per l'adozione di *"misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (codecisione), anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi, non essenziali"*.

A seguito dello screening della normativa esistente e delle procedure in corso<sup>3</sup>, la Commissione europea ha presentato, tra le altre, la proposta di rifusione in esame, convertita da una codificazione al fine di introdurre le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo.

Con decisione del 12 dicembre 2007 la Conferenza dei presidenti ha designato la commissione giuridica quale commissione competente per l'adeguamento alla procedura di comitato, designando le commissioni specializzate come commissioni competenti per parere. Il 15 gennaio 2008 la Conferenza dei presidenti di commissione ha concordato le modalità della cooperazione tra la commissione giuridica e le altre commissioni interessate.

Il relatore accetta il proposto allineamento alla procedura di regolamentazione con controllo e non propone alcuna modifica oltre agli adeguamenti tecnici suggeriti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici.

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>2</sup> GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

<sup>3</sup> COM(2007)0740.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL CONSIGLIO  
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico  
COM(2008)0357 def. del 13.6.2008 - 2008/0123 (COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, in particolare il suo punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 19 giugno e il 15 luglio 2008 per esaminare, tra l'altro, la suddetta proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame<sup>1</sup> della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che procede a una rifusione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni.

1) Alla fine del testo del considerando 9, corrispondente all'ultimo considerando della direttiva 71/316/CEE, dovrebbe essere reintrodotta la parte finale del testo di quest'ultimo considerando. Il considerando 9 della proposta di codificazione dovrebbe quindi essere il seguente: *"Le normative metriche nazionali hanno come oggetto numerose categorie di strumenti di misura e di prodotti. È opportuno stabilire mediante la presente direttiva le norme generali relative in particolar modo alle procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE, nonché i metodi di controllo metrologico CEE; direttive di applicazione, particolari per ciascuna categoria di strumenti e di prodotti, stabiliranno le prescrizioni per la realizzazione tecnica, il funzionamento e la precisione, le modalità di controllo nonché, se del caso, le condizioni per la sostituzione delle disposizioni nazionali esistenti con prescrizioni tecniche comunitarie"*.

2) All'articolo 1, paragrafo 3, del testo codificato dovrebbero essere reintrodotte le parole "o di un prodotto di cui al paragrafo 1", che figurano attualmente dopo le parole "di uno strumento di misura" nella formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 71/316/CEE. Pertanto, nella versione codificata dell'atto, l'articolo 1, paragrafo 3, dovrebbe recitare: *"Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l'immissione sul*

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo disponeva delle 22 versioni linguistiche della proposta e ha lavorato sulla base della versione francese, ossia la versione originale del documento in discussione.

*mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto di cui al paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CEE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che lo riguardano".*

3) L'attuale formulazione dell'articolo 1, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 71/316 dovrebbe essere reintrodotta in sostituzione del testo adeguato figurante all'articolo 1, paragrafo 5, del testo codificato. La formulazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della proposta di codificazione dovrebbe quindi essere la seguente:

*"5. Le direttive particolari concernenti le materie di cui al paragrafo 1 preciseranno:  
- in particolare le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, relativamente alle materie di cui al paragrafo 1, lettera a),*

*- le prescrizioni concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c)".*

4) All'allegato III, l'atto di adesione della Grecia dovrebbe essere menzionato tra gli atti che hanno modificato la direttiva.

Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA  
Giureconsulto

J.-C. PIRIS  
Giureconsulto

C.F. DURAND  
Direttore generale f.f.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico (rifusione)
<b>Riferimenti</b>	COM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	13.6.2008
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 19.6.2008
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 19.6.2008
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	IMCO 24.6.2008
<b>Relatore(i)</b> Nomina	József Szájer 19.12.2007
<b>Approvazione</b>	4.11.2008
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 24 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber
<b>Deposito</b>	7.11.2008